



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **896**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo e per l'utilizzo dei residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre, nonché dei residui derivanti dalle relative attività di lavorazione, ivi compresi i limi.

Il giorno **11 Maggio 2012** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la disciplina delle terre e rocce da scavo ha formato oggetto di numerosi interventi normativi a livello statale, che hanno dato luogo a conseguenti adeguamenti della normativa provinciale. Si richiamano al riguardo, in particolare:

a) a livello statale:

- la lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) (cd. Decreto Ronchi), che è stata aggiunta dall'articolo 10, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) e specificata dai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), a loro volta modificati dall'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Legge comunitaria 2003);
- gli articoli 184 e 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) - che ha abrogato il decreto legislativo n. 22 del 1997 -, successivamente modificati, rispettivamente, dai commi 21 bis e 23 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);
- l'articolo 8 ter del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha nuovamente modificato l'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- l'articolo 20 del decreto legge 29 dicembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha modificato l'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 introducendo la lettera c bis);
- il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), che nel decreto legislativo n. 152 del 2006 ha inserito gli articoli 184 bis e 184 ter, ha modificato l'articolo 186 e ha altresì previsto l'abrogazione dello stesso articolo 186 a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184 bis, comma 2;

b) a livello provinciale:

- l'articolo 63 bis, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), inserito dall'articolo 56 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002);
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 del 19 luglio 2004, recante "Direttive per l'applicazione dell'art. 63 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) con riferimento all'utilizzo di terre e rocce da scavo", contenente le linee guida e le indicazioni operative per il

riutilizzo dei materiali derivanti da operazioni di scavo eseguite da soggetti pubblici o privati;

- l'articolo 8, comma 9, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia), che ha modificato l'articolo 63 bis, comma 2, lettera a), del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- l'articolo 102 quater, comma 1, del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, inserito dall'articolo 49 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria 2007);
- la deliberazione della Giunta provinciale 29 agosto 2008, n. 2173, con la quale sono state approvate le "Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo", con la contestuale cessazione di applicazione della deliberazione n. 1616 del 2004;
- la deliberazione della Giunta provinciale 22 maggio 2009, n. 1227, con la quale sono state approvate le "Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo", in sostituzione di quelle approvate con la deliberazione n. 2173 del 2008; tali linee guida e indicazioni operative sono state successivamente integrate con la deliberazione della Giunta provinciale 3 luglio 2009, n. 1666, recante "Ulteriori indicazioni integrative per l'utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti da aree interessate da fenomeni naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione"
- la deliberazione della Giunta provinciale 25 novembre 2011, n. 2519, con la quale sono state approvate le linee guida per la gestione dei rifiuti di estrazione secondo le modalità previste dal decreto legislativo 20 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).

L'articolo 186 (Terre e rocce da scavo) del decreto legislativo n. 152 del 2006 - nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 23, del decreto legislativo n. 4 del 2008, come modificato dal decreto legge n. 208 del 2008, e da ultimo modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 205 del 2010, il cui articolo 39, comma 4, ha altresì previsto l'abrogazione dello stesso articolo 186 a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184 bis, comma 2 - prevede:

"1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;*
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;*
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;*

- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo

che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.

7 bis . Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;*
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;*
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.*

7 ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto."

Al fine di assicurare sul territorio provinciale una corretta applicazione dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a seguito delle modifiche alla disciplina delle terre e rocce da scavo apportate dal decreto legislativo n. 4 del 2008, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 2009, successivamente integrata dalla deliberazione n. 1666 del 2009, sono state riformulate, con relativa sostituzione, le linee guida e le indicazioni operative per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 del 2008: in particolare, sono state escluse dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di rifiuti le terre e rocce da scavo riutilizzate nel medesimo sito di produzione, in coerenza con quanto disposto dalla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006; inoltre sono state precisate e le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi e specificato gli adempimenti da espletare in relazione al progetto di utilizzo delle stesse.

Il nuovo testo dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come da ultimo modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 205 del 2010, si differenzia significativamente dalla precedente impostazione relativamente ai residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre, nonché ai residui derivanti dalle relative attività di lavorazione, ivi compresi i limi (derivanti, ad esempio, da impianti di selezione e lavaggio dell'inerte, bacini di decantazione e impianti di segazione e di lavorazione della pietra). In tale ambito questi residui possono essere gestiti quali:

1. rifiuti di estrazione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), essendo esclusi ai sensi dell'articolo 185, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 dall'ambito di applicazione della parte quarta del medesimo decreto legislativo;

2. sottoprodotti, per i quali sin dall'origine deve essere certo l'integrale utilizzo e la destinazione finale. Con riguardo alla destinazione finale si fa riferimento:
 - a. ad opere ingegneristiche (ad esempio rimodellamenti morfologici, sistemazioni agricole, riempimenti, colmate, realizzazione di costruzioni stradali, piazzali industriali, strati di fondazione e strati accessori, ecc.);
 - b. ad impianti industriali (ad esempio in impianti di frantumazione e vagliatura, nell'industria della ceramica e dei laterizi, nei cementifici, ecc.);
3. rifiuti in tutti gli altri casi, secondo quanto stabilito dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla parte III del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Per quanto riguarda la suddetta gestione di tali materiali residui quali rifiuti di estrazione, con deliberazione della Giunta provinciale 25 novembre 2011, n. 2519 sono state approvate le linee guida per la Provincia di Trento per la corretta gestione dei rifiuti di estrazione secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 117 del 2008.

Per quanto riguarda invece la suddetta gestione di tali materiali residui quali sottoprodotti, si ritiene che le procedure e la modulistica previste nelle linee guida e indicazioni operative approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 2009, come integrata dalla deliberazione n. 1666 del 2009, possano essere oggetto di semplificazione, pur rimanendo perfettamente rispondenti a quanto richiesto dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A seguito degli approfondimenti e dei confronti a livello tecnico svolti tra l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, le altre strutture provinciali e le associazioni di categoria interessate al fine di individuare le possibili semplificazioni, si propone di approvare con questa deliberazione le "Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di residui provenienti dall'estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre" contenute nell'**allegato B**, e le "Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di limi provenienti dalla lavorazione di marmi e pietre e di terre e rocce da scavo" contenute nell'**allegato C**.

Inoltre, sulla scorta di quanto riscontrato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, da altre strutture provinciali nonché dalle associazioni di categoria e dagli ordini e collegi professionali interessati in questi anni di relativa applicazione e al fine di chiarire alcuni punti risultati di difficile interpretazione, si ritiene necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alle linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo e di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 2009 e integrate con la deliberazione n. 1666 del 2009. A tal fine, nell'**allegato A** a questa deliberazione si propone :

- di introdurre una modifica finalizzata a garantire un più completo flusso informativo tra il committente ed il soggetto che opera il trasporto e rendere in tal modo maggiormente coerente e verificabile il trattamento del materiale con le previsioni progettuali, prevedendo che l'elaborato progettuale (indicato come modello "Mod. A" nelle linee guida approvate con la deliberazione n. 1227 del 2009) debba essere fornito in copia al soggetto che effettua il trasporto: ciò mediante l'aggiunta, nel terzo capoverso del punto 6, del periodo "L'elaborato progettuale, debitamente timbrato dal comune, deve essere fornito in copia alla parte contrattuale che effettua il trasporto qualora la stessa ne faccia richiesta";

- di introdurre una modifica relativa alle verifiche delle caratteristiche agronomiche dei terreni impiegati in bonifiche agrarie;
- di introdurre, infine, una specificazione sulle modalità di gestione delle terre e rocce nell'ambito di interventi di emergenza.

Riguardo a tali modifiche, con relativa sostituzione, delle linee guida e indicazioni operative approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 2009 e integrate con la deliberazione n. 1666 del 2009, è da tener presente che la disciplina procedurale ivi prevista è richiamata nell'ambito della modulistica afferente l'acquisizione dei titoli abilitativi a carattere edilizio di cui all'allegato B – Sezione B5 della deliberazione della Giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2019 (Approvazione dei modelli di domanda e della relativa documentazione per il rilascio della concessione edilizia, la presentazione della denuncia di inizio di attività, per l'ultimazione dei lavori e la certificazione di agibilità nonché precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione edilizia e sul certificato di agibilità, a termini degli articoli 101, comma 2, 102, comma 3, 103 bis e 106, comma 1, della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificata da ultimo con la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4).

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare l'articolo 186 (Terre e rocce da scavo), come sostituito dall'articolo 2, comma 23, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, modificato dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13, e da ultimo modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 205 del 2010;
- visti gli artt. 63 bis, comma 2, lettera a), e 102 quater, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);
- vista la propria deliberazione n. 1227 del 22 maggio 2009, recante “Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo”, come integrata con la propria deliberazione 3 luglio 2009, n. 1666;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di approvare – al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni legislative statali e delle norme provinciali in premessa citate – i seguenti allegati, parti integranti della presente deliberazione:
 - allegato A, recante “Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo”;
 - allegato B, recante “Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di residui proveniente dall'estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre”;

- allegato C recante “Linee guida e indicazioni operative per l’utilizzo di limi provenienti dalla lavorazione di marmi e pietre e di terre e rocce da scavo”;
- 2) di dare atto che le linee guida e indicazioni operative contenute negli allegati A, B e C a questa deliberazione trovano applicazione a decorrere dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige;
- 3) di dare atto che dalla data di pubblicazione di questa deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige le linee guida e indicazioni operative approvate con deliberazione n. 1227 del 22 maggio 2009, come integrata dalla deliberazione n. 1666 del 2009, sono sostituite dalla linee guida e indicazioni operative di cui all’allegato A a questa deliberazione;
- 4) di disporre la pubblicazione di questa deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

RM

ALLEGATO A

Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo

1. Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c bis), del D. lgs. n. 152 del 2006, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato, è escluso dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e delle presenti linee guida.

Per l'utilizzo di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali *sottoprodotti*¹, si applica l'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con le precisazioni ed i chiarimenti di seguito riportati.

2. Presupposti per l'utilizzo:

- 2.1. le terre e rocce da scavo non devono provenire *dall'interno della perimetrazione* di siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 2.2. devono garantire, fin dalla fase di produzione, il rispetto dei *requisiti di qualità ambientale* specificati al punto 4;
- 2.3. il loro utilizzo *non deve richiedere la necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari*, inclusa la miscelazione se ha come effetto la diluizione di inquinanti, per soddisfare i requisiti di qualità ambientale specificati al punto 4 e i requisiti merceologici di cui al citato 186, comma 1, lettera c). Non sono considerate operazioni di preventivo trattamento o di trasformazione preliminare la riduzione volumetrica, la macinatura e la vagliatura, finalizzate all'adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale, a condizione che siano sempre verificati e rispettati i requisiti di qualità ambientale e merceologici di cui alle presenti linee guida per ciascuna aliquota;
- 2.4. non siano contenuti elementi estranei alle terre e rocce da scavo, quali, ad esempio, rifiuti o materiali derivanti da operazioni di demolizione.

3. Modalità di utilizzo:

- 3.1 Reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripristini, bonifiche agrarie o altro utilizzo equivalente, anche in siti non degradati.
- 3.2. Processi industriali, in sostituzione dei materiali di cava.

4. Requisiti di qualità ambientale

Con riferimento alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – relativa alle concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alle specifiche destinazioni d'uso – deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non sia contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo e che detto materiale sia compatibile con il sito di destinazione. In particolare l'utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti è consentito esclusivamente nel rispetto dei seguenti criteri:

¹ Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- 4.1. ai fini dell'utilizzo in processi industriali in sostituzione dei materiali di cava, le terre e rocce da scavo devono avere composizione compatibile con i valori di colonna A; qualora rispettino i valori della colonna B possono essere utilizzati per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, nel rispetto delle norme tecniche di settore;
- 4.2. se la destinazione d'uso del sito ove è previsto il impiego corrisponde a verde pubblico, verde privato ovvero a zona residenziale o agricola, è ammesso l'utilizzo di terre e rocce da scavo solo se le stesse presentano caratteristiche compatibili con la colonna A;
- 4.3. se la destinazione d'uso del sito ove è previsto l'impiego corrisponde a zona commerciale o industriale, è ammesso l'utilizzo di terre e rocce da scavo con caratteristiche anche non compatibili con la colonna A purché, in ogni caso, nel rispetto dei valori della colonna B;
- 4.4. in deroga a quanto disposto nei punti 4.2 e 4.3, l'impiego di terre e rocce con presenza di elementi in concentrazioni superiori a quanto ivi previsto, è ammissibile solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - a) tale presenza sia dovuta a fenomeni naturali, riconosciuti ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale ovvero riconosciuti a livello locale dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
 - b) l'operazione di impiego sia effettuata all'interno di aree nelle quali la Giunta provinciale o l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente abbiano riconosciuto la presenza di fenomeni naturali analoghi, purché i valori dei parametri che eccedono i valori limite per la specifica destinazione d'uso non siano superiori ai valori di fondo naturale ivi riconosciuti nei limiti di variabilità di seguito specificati.

Le terre e rocce da scavo, che presentino concentrazioni superiori ai valori di colonna A, devono rispettare i limiti previsti per il test di cessione di cui all'Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell'Amianto.

Detti limiti previsti per il test di cessione devono essere rispettati anche nel caso di terre e rocce da scavo aventi le caratteristiche di cui al punto 4.4 a), fatta eccezione per gli elementi identificati come fondo naturale. Per la definizione del valore di fondo naturale del luogo di destino si ammette una variabilità massima del 20% dei valori analitici ivi riscontrati. È ammessa l'omogeneizzazione di terre e rocce da scavo con presenza di concentrazioni superiori alle CSC per diversi elementi purché dovute a fenomeni di origine naturale, al fine di migliorare le caratteristiche ambientali finali delle terre e rocce da scavo da utilizzare nel sito di destino. La definizione del fondo naturale del luogo di destino dovrà basarsi sull'effettuazione di almeno 1 campione medio composito ogni 5.000 m² formato da almeno 5 incrementi puntuali provenienti da sondaggi spinti fino ad 1 m di profondità.

5. Deposito provvisorio

L'eventuale deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo presso il sito di produzione, o presso aree individuate dall'apposito progetto, non può avere durata superiore ad un anno.

Tuttavia, nel caso di interventi di scavo previsti da progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale e per i quali sia previsto l'utilizzo delle terre e rocce da scavo nello stesso progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto, purché in ogni caso non superino i tre anni.

Le scadenze sopra indicate non si applicano alle terre e rocce da scavo trasferite presso il sito di utilizzo nel rispetto del provvedimento urbanistico-edilizio di autorizzazione alla realizzazione delle opere per le quali è previsto l'utilizzo delle stesse.

6. Adempimenti e documentazione

Ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere predisposto *un elaborato progettuale*, secondo quanto previsto dall'art. 186, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 152/2006 e dalle presenti linee guida.

L'elaborato progettuale concernente l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo è formulato in conformità al modello Mod. A e relativi allegati, di cui alle presenti linee guida, e si fonda sulla relazione geologica di progetto. Esso è finalizzato ad evidenziare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui ai punti

precedenti ed è presentato all'autorità competente per i procedimenti di cui ai commi 2 (valutazione di impatto ambientale su progetto definitivo; autorizzazione integrata ambientale) e 3 (concessione edilizia; denuncia di inizio di attività) del precitato art. 186 del d.lgs. n. 152/2006, ovvero viene allegato al progetto nel caso di cui al comma 4 (lavori pubblici non soggetti a VIA, né a concessione edilizia, né a DIA) del medesimo art. 186.

L'elaborato progettuale deve essere presentato congiuntamente alla domanda di rilascio dei provvedimenti sopra elencati o comunque prima del rilascio degli stessi; eventuali variazioni in merito a quanto dichiarato nel modello A devono comunque essere presentate prima di procedere a qualsiasi forma di impiego delle terre e rocce mediante la comunicazione prevista dal terzultimo capoverso del presente punto 6. L'elaborato progettuale, debitamente timbrato dal comune, deve essere fornito in copia alla parte contrattuale che effettua il trasporto qualora la stessa ne faccia richiesta.

Fatto salvo quanto previsto dal punto 8, le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo, dichiarate nel Mod. A, devono essere successivamente verificate – in accordo con la relazione geologica di progetto – mediante sondaggi ovvero in fase di scavo, effettuando le seguenti *indagini analitiche* sui campioni:

- 6.1 la *verifica analitica* delle loro caratteristiche chimiche, in riferimento al seguente set di parametri minimi: Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Selenio, Zinco, Rame, Cromo totale, Mercurio, Idrocarburi C>12. In base alle caratteristiche geologiche o alle attività antropiche svolte sul sito dovrà essere valutata la necessità di ampliare il set minimo di parametri con l'aggiunta degli analiti specifici del singolo caso.
- 6.2 l'effettuazione *del test di cessione* sulle terre e rocce, in conformità all'Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell'Amianto, per verificare le interazioni con le acque superficiali e sotterranee. Il campionamento dell'aliquota sottoposta a tale accertamento analitico non deve essere privata in campo della frazione superiore ai 2 cm. Il test di cessione non è richiesto per le terre e rocce da scavo che presentino concentrazioni entro i valori limite stabiliti dalla colonna A.

Nel caso di utilizzo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati realizzati a beneficio dell'agricoltura, ivi comprese le destinazioni a pascolo, l'elaborato progettuale è affiancato da una verifica della compatibilità agronomica del terreno, se necessario corredata da opportune indagini analitiche, volta a dimostrare l'idoneità del materiale per la formazione e l'uso del suolo agricolo in accordo con le prescrizioni della *relazione agronomica* che accompagna il progetto dell'intervento previsto nel sito di destinazione.

Qualora si renda necessario modificare le informazioni contenute nel Mod. A – anche in esito alle indagini analitiche – il proponente deve presentare alle autorità competenti per i procedimenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 apposita *comunicazione* recante le predette informazioni prima di procedere a qualsiasi forma di impiego delle terre e rocce. Nel caso di cui al comma 4 del medesimo art. 186 viene allegata al progetto una corrispondente *dichiarazione* sottoscritta dal progettista.

La comunicazione o la dichiarazione di cui al paragrafo precedente sono trasmesse in copia per conoscenza – a cura del proponente – al comune nel quale è ubicato il luogo di produzione delle terre e rocce da scavo, qualora ricorrano le fattispecie di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006.

In tutti i casi di utilizzo di terre e rocce da scavo, il materiale deve essere accompagnato durante il *trasporto* da un documento che ne attesti la provenienza e la destinazione (Mod. B allegato alle presenti linee guida): tale documentazione deve essere conservata in originale, per almeno 3 anni dall'ultimazione dei lavori di riutilizzo, dal D.L. o dal proprietario dell'opera prevista nel sito di utilizzo e, qualora richiesto, deve essere esibita agli organi di controllo.

Le presenti linee guida devono essere rispettate anche qualora l'attività di produzione o di utilizzo delle terre e rocce da scavo avvenga solo parzialmente sul territorio della Provincia di Trento limitatamente agli adempimenti connessi con l'attività svolta sul territorio provinciale. Le attività di produzione o di utilizzo delle terre e rocce da scavo in territori diversi da quelli della Provincia di Trento sono soggette all'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed al rispetto della normativa eventualmente stabilita a livello locale.

7. Verifiche finali

Al completamento degli interventi di produzione e di utilizzo di terre e rocce da scavo, i soggetti che hanno la disponibilità del sito di origine e di utilizzo o i D.L. delle opere ivi previste, o i soggetti responsabili dell'impianto

industriale in cui le terre e rocce sono utilizzate in sostituzione dei materiali di cava, devono produrre all'autorità competente di cui al punto 6, nonché al comune territorialmente competente in relazione al sito di utilizzo la documentazione atta a dimostrare l'effettivo impiego dei materiali scavati (Mod. C allegato alle presenti linee guida).

8. Esclusioni particolari

Nel caso di interventi di modesta entità che prevedano un volume da scavare non superiore a 100 m³, l'indagine ambientale e l'elaborato progettuale (Mod. A) previsti dal punto 6, nonché la documentazione di cui al punto 7 non sono necessari, ma il proprietario del terreno o comunque il soggetto interessato deve presentare al Comune, in sede di acquisizione dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio, una dichiarazione (Mod. D allegato alle presenti linee guida) con la quale attesta che i predetti materiali provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale. Nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano prodotte in aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni di origine naturale riconosciuti e approvati dalla Giunta provinciale o dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, deve inoltre essere dichiarato, nel Mod. D, che le stesse saranno utilizzate solo in aree con fondi naturali analoghi o in aree con destinazione d'uso compatibile con i valori di fondo naturale riconosciuti nel sito di origine. Ove tali interventi di modesta entità non siano soggetti a concessione edilizia o a DIA, il Mod. D deve essere allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

Nel caso di scavi, movimentazioni e prelievi di terre e rocce connessi con l'esecuzione delle opere e degli interventi di sistemazione idraulica e forestale e di miglioramento ambientale previsti dagli articoli 10 e 22 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), e realizzati secondo le modalità previste dall'articolo 84 della medesima legge, l'indagine ambientale e l'elaborato progettuale (Mod. A) previsti dal punto 6, nonché la documentazione di cui al punto 7 non sono necessari, purché:

- 8.1. gli scavi non interessino aree comprese nell'anagrafe dei siti da bonificare o nell'elenco dei siti potenzialmente inquinati;
- 8.2. l'autorità competente all'esecuzione delle predette opere o interventi non rilevi autonomamente l'esigenza di attivare specifica indagine ambientale.
- 8.3. le opere e gli interventi di miglioramento ambientale, previsti dall'articolo 22 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, non siano soggetti a concessione edilizia, a DIA o a VIA.

Anche in questo caso deve essere allegata al progetto la dichiarazione con la quale si attesta che le terre e rocce da scavo provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale (Mod. D allegato alle presenti linee guida).

9. Criteri di accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale

Ai fini della caratterizzazione del materiale nel sito di origine, si rende necessario il prelievo di un numero minimo di campioni compositi pari ad uno, se il volume complessivo effettivamente scavato è inferiore a 3000 m³, e di un campione aggiuntivo, ogniqualvolta venga superato un multiplo intero di 3000 m³. Nel caso di terreno boschivo il volume di riferimento è incrementato a 10.000 m³. Resta fermo che il numero di campioni dovrà essere incrementato in funzione dell'eventuale presenza di eterogeneità litologiche o di utilizzo del sito.

Nel caso di scavi finalizzati alla realizzazione di gallerie naturali, o di grandi scavi in terreni di sicura origine naturale, il numero di campioni deve essere definito nel progetto in funzione delle diverse formazioni geologiche individuate.

Le operazioni di campionamento devono essere effettuate con modalità conformi alla norma ISO 10381 con la redazione da parte del campionario del verbale di campionamento e di custodia.

La preparazione dei campioni da depositare in laboratorio deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato 2 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paragrafo "Analisi chimica dei terreni".

Per la determinazione degli idrocarburi C>12 si fa riferimento al metodo definito nel documento finale del tavolo di lavoro APAT-ARPA/APPA, ISS, CNR-IRSA, ICRAM e CRA.

10. Situazioni di emergenza

I materiali naturali prodotti in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, quali terremoti, frane, esondazioni, incendi, esplosioni, etc, nelle quali necessita un intervento urgente a salvaguardia dell'incolumità dell'uomo e del territorio, sia dal punto di vista igienico-sanitario che ambientale, nonché per ristabilire con urgenza il ripristino di importanti infrastrutture di interesse pubblico, quali strade, acquedotti, fognature, linee telefoniche, etc.. possono essere gestiti quali sottoprodotti, così come previsto dall'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle condizioni sottoriportate:

- la condizione di emergenza sia dichiarata da un'ordinanza del sindaco del comune competente o del Presidente della Provincia. L'ordinanza deve individuare i siti di deposito provvisorio o definitivo del materiale naturale derivante dalle operazioni;
- il materiale naturale derivante dalle operazioni di emergenza sopracitate, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 6 delle presenti linee guida, può essere depositato nei siti di destinazione provvisori o definitivi individuati nelle ordinanze, senza la presentazione preventiva dell'elaborato progettuale;
- le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche del materiale rimosso devono essere verificate mediante l'esecuzione delle indagini analitiche previste al punto 6.1 delle presenti linee guida. Ai fini della caratterizzazione del materiale, il numero minimo di campioni compositi è di uno ogni 10.000 m³. Tali indagini devono essere eseguite di norma durante le fasi di sgombero e trasporto. Qualora lo stato di emergenza, non lo consenta, le medesime indagine possono essere eseguite successivamente nel sito di deposito;
- l'elaborato progettuale concernente l'utilizzo definitivo del materiale prodotto dovrà essere redatto in conformità al modello Mod. A e ai relativi allegati, di cui alle presenti linee guida e comprendere tutti i certificati analitici prodotti nell'ambito delle operazioni di movimentazione del materiale. Esso deve essere presentato e approvato dall'autorità competente per i procedimenti di cui ai commi 2 (valutazione di impatto ambientale su progetto definitivo; autorizzazione integrata ambientale) e 3 (concessione edilizia; denuncia di inizio di attività) del precitato art. 186 del d.lgs. n. 152/2006, entro un anno dalla conclusione delle operazioni di movimentazione del materiale stesso.

Mod. A

Oggetto:

ELABORATO PROGETTUALE PER L'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ Prov. (___) _____ CAP
residente _____ a _____ Prov. (___) _____ CAP
via e nr. civico _____
in qualità di _____

DICHIARA

Sito di origine:

Comune di _____ località _____
via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____

- caratteristiche urbanistiche:
 - area verde pubblico, privato e residenziale, agricola
 - sito commerciale / industriale
- volume di scavo stimato complessivo: _____ m³
- volume massimo stimato destinato a utilizzo fuori sito: _____ m³
- eventuale deposito provvisorio:
 - in sito: _____ m³, per _____ mesi;
 - fuori area: _____ m³, per _____ mesi, in località _____
- caratteristiche merceologiche delle terre e rocce da scavo: _____

- caratteristiche chimiche e chimico-fisiche tali da permettere l'integrale utilizzo senza alcuna trasformazione preliminare (v. relazione geologica di progetto):
 - compatibili con i valori limite della colonna A²;
 - non compatibili con i valori limite della colonna A, ma non superiori ai valori limite della colonna B;
 - non compatibili con i valori limite della colonna A, ma non superiori ai valori limite della colonna B, a causa di fenomeni naturali riconosciuti e approvati dalla Giunta provinciale o dall'APPA;
 - non compatibili con i valori limite della colonna B a causa di fenomeni naturali riconosciuti e approvati dalla Giunta provinciale o dall'APPA;
 - compatibili con i valori limite previsti per il test di cessione³.

Sito/i di destinazione:

Relativamente alla destinazione delle terre e rocce da scavo, devono essere prodotte tante schede di cui alla pagina successiva, quanti i siti previsti.

² Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

³ Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell'Amianto.

SCHEDA SPECIFICA PER OGNI SINGOLO SITO DI DESTINAZIONE (n° _____ di _____)

Sito di destinazione:⁴

Comune di _____ località _____
via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____

Proprietario o Società: _____

Eventuale autorizzazione dell'intervento: provvedimento prot. n. _____ di data _____ rilasciato da _____

Impianto⁵: _____

• caratteristiche urbanistiche:

- area verde pubblico, privato e residenziale, agricola
- sito commerciale / industriale

• eventuale presenza di un fondo naturale riconosciuto e approvato dalla Giunta provinciale o dall'APPA, rispetto al quale le caratteristiche delle terre e rocce da scavo risultano compatibili ai sensi del punto 4.4, lettera b), delle Linee guida:

- presenza di un fondo naturale con valori di fondo naturale superiori ai valori di colonna A ma inferiori a quelli di colonna B;
- presenza di un fondo naturale con valori di fondo naturale superiori ai valori di colonna B;

• volume stimato destinato a utilizzo nello specifico sito: _____ m³

Modalità di utilizzo:

- reinterro
- riempimento
- rimodellazione
- realizzazione rilevati
- in processi industriali in sostituzione di materiali di cava

Modalità di trasporto:

• le terre e rocce, senza subire trasformazioni preliminari, saranno conferite:

- direttamente al sito di utilizzo;
- al sito di stoccaggio intermedio localizzato a _____;

• il materiale sarà accompagnato durante il trasporto da un documento che ne attesti la tracciabilità (Mod. B).

⁴ Per quanto possibile, il sito di destinazione deve essere indicato all'atto della redazione del Mod. A. Fatti salvi gli ulteriori ed eventuali adempimenti previsti dal punto 6 di queste linee guida, devono in ogni caso essere precisate nel Mod. A le caratteristiche urbanistiche del sito di destinazione.

⁵ Da compilare nel caso di utilizzo in processi industriali in sostituzione di materiali di cava.

Eventuali note:

Data _____	Timbro e firma del progettista o del D.L. _____
------------	--

Data _____	Firma del proprietario del sito di origine _____
------------	---

Allegati:

Obbligatori:

- Planimetria e sezioni dell'area con indicazione delle zone di escavazione.
- Relazione geologica di progetto.

In funzione dei singoli casi:

- Analisi chimiche, qualora già effettuate.
- Relazione agronomica.
- Altro: _____

Mod. B

Oggetto:

**DOCUMENTO DI TRASPORTO
TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Nota: Il modello è specifico per tutti i trasporti di terre e rocce da scavo effettuati dallo stesso automezzo a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio previsti da apposito progetto.

Il documento, completati i trasporti, deve essere conservato in originale, fino all'ultimazione dei lavori, dal responsabile del sito di utilizzo.

TARGA MEZZO _____**SITO DI ORIGINE**

Comune di _____ località _____
via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____

SITO DI DESTINAZIONE - **IMPIANTO INDUSTRIALE** - **SITO DI DEPOSITO PROVVISORIO** ¹

Comune di _____ località _____
via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____

VIAGGI	DATA E ORA PARTENZA	QUANTITA' TRASPORTATA	FIRMA DELL'AUTISTA	DATA E ORA ARRIVO
n.1		_____ m ³		
n.2		_____ m ³		
n.3		_____ m ³		
n.4		_____ m ³		
n.5		_____ m ³		
n.6		_____ m ³		
n.7		_____ m ³		
n.8		_____ m ³		
n.9		_____ m ³		
n.10		_____ m ³		
n.11		_____ m ³		
n.12		_____ m ³		

	Firma del soggetto che ha la disponibilità del sito ² di origine _____
--	--

	Firma del soggetto che ha la disponibilità del sito o dell'impianto di utilizzo _____
--	--

¹ Segnare con una X il campo di interesse.

² Per "soggetto che ha la disponibilità del sito" si intende il titolare dell'impresa esecutrice dei lavori (o suo delegato) o il titolare dei diritti di proprietà o di godimento del sito.

Mod. C

Oggetto:

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Nota: tale modello deve essere compilato due volte, ovvero:

- dal soggetto che dispone del sito di origine delle terre e rocce o dal D.L. dell'opera ivi prevista, a conclusione dei lavori di escavazione;
- dal soggetto che dispone del sito di utilizzo o dal D.L. dell'opera ivi prevista, a conclusione dei lavori di utilizzo, o dal soggetto responsabile dell'impianto industriale in cui le terre e rocce sono utilizzate in sostituzione dei materiali di cava.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ Prov. (___) CAP _____
residente a _____ Prov. (___) CAP _____
via e nr. civico _____
in relazione all'opera realizzata / all'impianto situato nel Comune di _____ in località _____
via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- ¹ che a seguito dei lavori di escavazione condotti per la realizzazione di detta opera:
- _____ m³ di terre e rocce sono stati gestiti come rifiuti;
 - _____ m³ di terre e rocce sono stati trasferiti nel sito/nell'impianto del Comune di _____ in località _____ via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____, ai fini dell'utilizzo previsto dall'elaborato progettuale presentato a _____ in data _____ o dalla successiva comunicazione/dichiarazione di data _____.
- ² che per la realizzazione di detta opera / che in detto impianto sono stati utilizzati:
- _____ m³ di terre e rocce prodotte dal signor _____³, come risulta dai documenti di trasporto.

Allegati⁴: Certificati delle analisi effettuate sui campioni.

Data _____	Firma di chi ha la disponibilità del sito o impianto o del D.L. _____
------------	---

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _____ (indicare in stampatello il nome del dipendente)
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

¹ Da compilare nel caso di dichiarazione rilasciata dal soggetto che dispone del sito di origine delle terre e rocce o dal D.L. dell'opera ivi prevista.

² Da compilare nel caso di dichiarazione rilasciata dal soggetto che dispone del sito di utilizzo o dal D.L. dell'opera ivi prevista o dal soggetto responsabile dell'impianto industriale in cui le terre e rocce sono utilizzate in sostituzione dei materiali di cava.

³ Indicare i dati identificativi del soggetto che dispone del sito di origine o del D.L. dell'opera ivi prevista.

⁴ Allegati che deve obbligatoriamente produrre il soggetto che dispone del sito di origine delle terre e rocce, o il D.L. dell'opera ivi prevista.

Mod. D

Oggetto:

**DICHIARAZIONE DI NON SOTTOPOSIZIONE
AD INDAGINE AMBIENTALE**

- Interventi di scavo di modesta entità ($\leq 100 \text{ m}^3$)
- Interventi di scavo nell'ambito di sistemazioni idrauliche e forestali
- Interventi di scavo nell'ambito opere ed interventi di miglioramento ambientale

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ Prov. (___) CAP _____
residente a _____ Prov. (___) CAP _____
via e nr. civico _____

in qualità di

- proprietario del terreno interessato dalle operazioni di scavo sotto specificate;
- autorità competente all'esecuzione di interventi di sistemazione idraulica e forestale;
- autorità competente all'esecuzione di interventi di miglioramento ambientale;

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

1) che l'area di scavo sita nel Comune di _____ località _____
via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____
sulla quale è prevista l'escavazione di _____ m^3 di terre e rocce originarie come sottoprodotti e destinate ad
utilizzo nel sito del Comune di _____ località _____
via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____
Impianto⁵: _____

2) eventuale deposito provvisorio:

- in sito: _____ m^3 , per _____ mesi;
- fuori area: _____ m^3 , per _____ mesi, in località _____

non è stata interessata da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale;

3) che, essendo l'area di scavo caratterizzata dalla presenza di fenomeni di origine naturale riconosciuti e approvati dalla Giunta provinciale o dall'APPA, il sito di destinazione individuato:

- risulta anch'esso caratterizzato dalla presenza di fenomeni di origine naturale analoghi;
- è caratterizzato da destinazione d'uso compatibile con i valori di fondo naturale riconosciuti nel sito di origine.

Data _____	Firma _____
------------	-------------

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _____
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

⁵ Da compilare nel caso di utilizzo in processi industriali in sostituzione di materiali di cava.

ALLEGATO B

Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di residui provenienti dall'estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre

1. Ambito di applicazione

I residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre e dalle attività di lavorazione di marmi e pietre e che presentano le caratteristiche di sottoprodotto di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Anche per detto materiale si applica l'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le precisazioni ed i chiarimenti di seguito riportati.

Il materiale di cava temporaneamente utilizzato all'interno della medesima area estrattiva per l'esercizio dell'attività (es. piste, rinalzi al piede, viabilità interna,...) non è considerato residuo, purchè il suo impiego sia previsto dal progetto di coltivazione.

I limi provenienti dalle attività di lavorazione di marmi e pietre e di terre e rocce da scavo possono essere gestiti secondo le procedure stabilite nell'allegato C alla presente deliberazione.

2. Presupposti per l'utilizzo

- 2.1 I residui devono garantire, fin dalla fase di produzione, il rispetto dei requisiti di qualità ambientale specificati al punto 4.
- 2.2 L'utilizzo dei residui non deve richiedere la necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari, inclusa la miscelazione se ha come effetto la diluizione di inquinanti, per soddisfare i requisiti di qualità ambientale specificati al punto 4 ed i requisiti merceologici stabiliti dall'art. 186, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerate operazioni di preventivo trattamento o di trasformazione preliminare la riduzione volumetrica, la macinazione e la vagliatura, finalizzate all'adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale, a condizione che siano sempre verificati e rispettati i requisiti di qualità ambientale e merceologici di cui alle presenti linee guida per ciascuna aliquota.
- 2.3 Non devono essere contenuti elementi estranei ai residui, quali, ad esempio, rifiuti o materiali derivanti da operazioni di demolizione.

3. Modalità di utilizzo

- 3.1 Reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripristini, bonifiche agrarie o altro utilizzo equivalente, anche in siti non degradati.
- 3.2 Impianti di frantumazione.

4. Requisiti di qualità ambientale

Con riferimento alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – relativa alle concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alle specifiche destinazioni d'uso – deve essere dimostrato che il materiale sia compatibile con il sito di destinazione in riferimento alla destinazione d'uso del medesimo. In particolare l'utilizzo di residui come sottoprodotti è consentito esclusivamente nel rispetto dei seguenti criteri:

- 4.1. ai fini dell'utilizzo in processi industriali, i residui devono avere composizione compatibile con i valori di colonna A; qualora rispettino i valori della colonna B possono essere utilizzati per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, nel rispetto delle norme tecniche di settore;

- 4.2. se la destinazione d'uso del sito ove è previsto l'impiego corrisponde a verde pubblico, verde privato ovvero a zona residenziale o agricola, è ammesso l'utilizzo di residui solo se gli stessi presentano caratteristiche compatibili con la colonna A;
- 4.3. se la destinazione d'uso del sito ove è previsto l'impiego corrisponde a zona commerciale o industriale, è ammesso l'utilizzo di residui con caratteristiche anche non compatibili con la colonna A purché, in ogni caso, nel rispetto dei valori della colonna B;
- 4.4. in deroga a quanto disposto nei punti 4.2 e 4.3, l'impiego di residui con presenza di elementi in concentrazioni superiori a quanto ivi previsto è ammissibile solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - a) tale presenza sia dovuta a fenomeni naturali, riconosciuti ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale ovvero riconosciuti a livello locale dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
 - b) l'operazione di impiego sia effettuata all'interno di aree nelle quali la Giunta provinciale o l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente abbiano riconosciuto la presenza di fenomeni naturali analoghi, purché i valori dei parametri che eccedono i valori limite per la specifica destinazione d'uso non siano superiori ai valori di fondo naturale ivi riconosciuti nei limiti di variabilità di seguito specificati;
- 4.5. per la definizione del valore di fondo naturale del luogo di destino si ammette una variabilità massima del 20% dei valori analitici ivi riscontrati. È ammessa l'omogeneizzazione di residui con presenza di concentrazioni superiori alle CSC per diversi elementi purché dovute a fenomeni di origine naturale, al fine di migliorare le caratteristiche ambientali finali dei residui da utilizzare nel sito di destino. La definizione del fondo naturale del luogo di destino dovrà basarsi sull'effettuazione di almeno 1 campione medio composito ogni 5.000 m² formato da almeno 5 incrementi puntuali provenienti da sondaggi spinti fino ad 1 m di profondità.

I residui che presentano concentrazioni superiori ai valori di colonna A devono rispettare i limiti previsti per il test di cessione di cui all'Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell'Amianto.

5. Deposito provvisorio

L'eventuale deposito in attesa di utilizzo dei residui presso il sito di produzione, o presso aree individuate dall'apposito progetto di cava, non può avere durata superiore ad un anno e deve essere distinguibile ed isolato rispetto agli altri materiali (es. rifiuti avviati ad operazioni di recupero e/o smaltimento, rifiuti gestiti secondo le procedure del D.Lgs. 117/2008, ...).

Le scadenze sopra indicate non si applicano ai residui trasferiti e/o depositati presso il sito di utilizzo, nel rispetto del provvedimento urbanistico-edilizio di autorizzazione alla realizzazione delle opere per le quali è previsto l'utilizzo degli stessi.

6. Adempimenti e documentazione

Ai fini dell'utilizzo dei residui deve essere **presentato al comune di origine dei residui, ogni anno prima dell'inizio del primo conferimento**, il modello **Mod. A1** (allegato alle presenti linee guida) e relativi allegati. Per l'utilizzo nei reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripristini, bonifiche agrarie, altro utilizzo equivalente o conferimento in impianti di frantumazione diversi da quelli indicati nel modello A1, il modello A1 deve essere integrato con la **scheda integrativa Mod. A1-scheda** (allegato alle presenti linee guida), che deve essere presentato al comune di origine dei residui prima dell'inizio del conferimento cui si riferisce. Il comune di origine dei residui, qualora lo ritenga opportuno, trasmette la documentazione inerente il conferimento al comune di destinazione.

Il Mod. A1 ed il Mod. A1-scheda sono finalizzati ad evidenziare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti stabiliti ai punti precedenti.

Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei residui, compresi quelli derivante dalle attività di lavorazione di marmi e pietre, devono essere certificate da un'*indagine analitica* di un campione rappresentativo dell'area estrattiva da cui provengono. Tale verifica deve essere allegata al modello A1

e riferita al seguente set di parametri: Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Selenio, Zinco, Rame, Cromo totale, Mercurio, Idrocarburi C>12.

Se i residui sono costituiti da "cappellaccio", inteso come terra di copertura del giacimento o comunque costituente la parte superficiale dello stesso, devono essere allegati al Mod. A1 le analisi di caratterizzazione chimica e chimico-fisica, secondo la frequenza stabilita al punto 8 ed in riferimento ai seguenti parametri: Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Selenio, Zinco, Rame, Cromo totale, Mercurio, Idrocarburi C>12.

Quale documento di tracciabilità durante il trasporto si considera valido il Documento di Trasporto (DDT), che deve comunque essere sempre emesso, redatto e conservato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472. Tale documentazione deve essere conservata in originale presso la sede legale della ditta che ha prodotto i residui (ditta emittente) per il tempo previsto dal precitato decreto, comunque per un tempo non inferiore a 3 anni, e deve essere esibita agli organi di controllo.

Le presenti linee guida devono essere rispettate anche qualora l'attività di produzione o di utilizzo del residui avvenga solo parzialmente sul territorio della Provincia di Trento, limitatamente agli adempimenti connessi con l'attività svolta sul territorio provinciale.

Le attività di produzione o di utilizzo del residui in territori diversi da quelli della Provincia di Trento sono soggette all'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed al rispetto della normativa eventualmente stabilita a livello locale.

7. Verifiche finali

- 7.1 Il produttore dei residui deve compilare e trasmettere **al comune di origine dei residui** stessi la documentazione atta a dimostrare l'effettivo impiego del materiale (**Mod. C1-produttore** allegato alle presenti linee guida) **entro il 31 gennaio dell'anno successivo** a quello di produzione e utilizzo.
- 7.2 Al completamento degli interventi di utilizzo dei residui per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripristini, bonifiche agrarie o altro utilizzo equivalente, i soggetti che hanno la disponibilità del sito di utilizzo o i Direttori Lavori delle opere ivi previste devono **produrre al comune di destinazione del materiale utilizzato** la documentazione atta a dimostrare l'effettivo impiego dei materiali (**Mod. C1-utilizzatore** allegato alle presenti linee guida).
- 7.3 Il soggetto responsabile dell'impianto di frantumazione deve compilare e trasmettere **al comune dove è ubicato l'impianto** la documentazione atta a dimostrare l'effettivo impiego del materiale (**Mod. C1-frantoio** allegato alle presenti linee guida) **entro il 31 gennaio dell'anno successivo** a quello di utilizzo.

8. Criteri di accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale

Ai fini della caratterizzazione del materiale costituito da "cappellaccio", inteso come terra di copertura del giacimento o comunque costituente la parte superficiale dello stesso, è necessario il prelievo di un numero minimo di campioni pari ad uno, se il volume complessivo effettivamente scavato è inferiore a **10.000 m³**, e di un campione aggiuntivo, ogniqualvolta venga superato un multiplo intero di 10.000 m³. Resta fermo che il numero di campioni dovrà essere incrementato in funzione dell'eventuale presenza di eterogeneità litologiche o di utilizzo del sito.

Le operazioni di campionamento devono essere effettuate con modalità conformi alla norma ISO 10381 con la redazione da parte del campionatore del verbale di campionamento e di custodia.

La preparazione dei campioni da depositare in laboratorio deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato 2 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paragrafo "Analisi chimica dei terreni".

Per la determinazione degli idrocarburi C>12 si fa riferimento al metodo definito nel documento finale del tavolo di lavoro APAT-ARPA/APPA, ISS, CNR-IRSA, ICRAM e CRA.

Mod. A1

**ELABORATO PROGETTUALE PER L'UTILIZZO DI RESIDUI DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DI
ATTIVITA' DI CAVA E MINIERA**

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ Prov. (____) CAP _____

residente a _____ Prov. (____) CAP _____

via e n. civico _____

in qualità di _____ dell'azienda _____

- concessionaria della cava _____
- in possesso di autorizzazione all'estrazione della cava _____
- che svolge attività di lavorazione di pietre naturali _____

DICHIARA

Sito di origine

- area estrattiva
- sito commerciale/industriale

Comune di _____ Località _____

Via _____ n. _____ p.f./p.ed. _____

- volumi di residui stimati da attività di estrazione/lavorazione per l'anno _____ m³ _____
 - con presenza di terra di copertura (di cui si allegano le analisi di caratterizzazione chimica e chimico-fisica)

Sito di destinazione

- a) volume stimato destinato a recupero presso gli impianti di frantumazione indicati nell'elenco allegato m³ _____
- b) volumi stimati destinati ad attività di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripristini, bonifiche agrarie o altro utilizzo equivalente m³ _____

In relazione alle attività di impiego specificate alla precedente lettera b) ad integrazione del presente modulo saranno successivamente fornite, prima di procedere ai singoli interventi, le specifiche schede integrative relative ai singoli siti di destinazione.

All'atto della produzione e prima dell'attività di impiego il materiale resterà in deposito provvisorio presso

le aree di cava/lavorazione per non più di un anno.

Modalità di trasporto:

I materiali, senza subire trasformazioni preliminari, saranno conferiti ai siti di destinazione e accompagnati durante il trasporto da documento DDT (D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472) che ne attesti la tracciabilità.

Eventuali note:

Luogo e data	Firma del proprietario/concessionario del sito di origine

Allegati:

- Analisi
- Elenco degli impianti di frantumazione

Mod. A1-scheda

SCHEDA INTEGRATIVA DELL'ELABORATO PROGETTUALE PROT. _____ di data _____

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ Prov. (____) CAP _____

residente a _____ Prov. (____) CAP _____

via e n. civico _____

in qualità di _____ dell'azienda _____

- concessionaria della cava _____
- in possesso di autorizzazione all'astrazione della cava _____
- che svolge attività di lavorazione di pietre naturali _____

DICHIARA

Sito di destinazione:

Comune di _____ località _____

via _____ n. _____ p.f./p.ed. _____

Proprietario o Società: _____

Eventuale autorizzazione dell'intervento: provvedimento prot. n. _____ di data _____

rilasciato da _____

- caratteristiche urbanistiche:
 - area verde pubblico, privato e residenziale, agricola
 - sito commerciale/industriale
- volume stimato destinato a utilizzo nello specifico sito: _____ m³
 - estrazione/lavorazione
 - terra di copertura

Modalità di utilizzo:

- reinterro
- riempimento
- rimodellazione
- rilevato
- ripristino ambientale
- bonifica
- impianto di frantumazione¹
- altro utilizzo equivalente: _____

Modalità di trasporto:

I materiali senza subire trasformazioni preliminari, saranno conferiti ai siti di destinazione e accompagnati durante il trasporto da documento DDT (D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472) che ne attesti la tracciabilità.

Luogo e data	Firma del proprietario/concessionario del sito di origine

¹ Qualora non sia già indicato nel modello A1.

Mod. C1-produttore

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO DI RESIDUI DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DI
ATTIVITA' DI CAVA E MINIERE**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ Prov. (__) CAP _____
residente a _____ Prov. (__) CAP _____
via e n. civico _____
in relazione al sito estrattivo / all'impianto situato nel Comune di _____
in località _____
via _____ n. _____ p.f./p.ed. _____

DICHIARA

***consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445***

che dal 1 gennaio _____ al 31 dicembre _____ sono stati impiegati in impianti di frantumazione
_____ m³ di materiale. Nel dettaglio gli impianti ed i relativi quantitativi conferiti sono i seguenti:

Proprietà o Società	Comune	m ³

e che dal 1 gennaio _____ al 31 dicembre _____ sono stati impiegati per reinterri, riempimenti, rimodellazioni,
rilevati, ripristini, bonifiche agrarie o altro utilizzo equivalente _____ m³ di materiale. Nel dettaglio gli interventi ed i
relativi quantitativi conferiti sono i seguenti:

Comune	Località	Via	p.f./p.ed.	m ³

Luogo e data	Firma del proprietario/concessionario del sito di origine

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _____
(indicare in stampatello il nome del dipendente);
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO DI RESIDUI DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DI ATTIVITA' DI CAVA
E MINIERE¹**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ Prov. (__) CAP _____
residente a _____ Prov. (__) CAP _____
via e n. civico _____
in relazione all'opera realizzata nel Comune di _____
in località _____
via _____ n. _____ p.f./p.ed. _____

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

che per la realizzazione di detta opera sono stati utilizzati _____ m³ di materiali conferiti dall'impresa _____, come risulta dai documenti di trasporto.

Luogo e data	Firma di chi ha la disponibilità del sito o del D.L.

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _____ (indicare in stampatello il nome del dipendente);
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

¹ da compilare da parte del soggetto che ha la disponibilità del sito di utilizzo o dal Direttore Lavori dell'opera ivi prevista.

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO DI RESIDUI DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DI ATTIVITA' DI CAVA
E MINIERE ¹

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ Prov. (__) CAP _____
residente a _____ Prov. (__) CAP _____
via e n. civico _____
in relazione all'impianto situato nel Comune di _____
in località _____
via _____ n. _____ p.f./p.ed. _____

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

che dal 1 gennaio _____ al 31 dicembre _____ sono stati utilizzati nell'impianto di frantumazione _____ m³ di materiale. Nel dettaglio i siti estrattivi e gli impianti con i relativi quantitativi conferiti sono i seguenti:

Proprietà o Società	Comune	m ³

Luogo e data	Firma di chi ha la disponibilità dell'impianto

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _____ (indicare in stampatello il nome del dipendente);
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

¹ da compilare da parte del soggetto responsabile dell'impianto di frantumazione.

ALLEGATO C

Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di limi provenienti dalla lavorazione di marmi e pietre e di terre e rocce da scavo

1. Ambito di applicazione

I limi provenienti dalle attività di lavorazione di marmi e pietre e di terre e rocce da scavo e che presentano le caratteristiche di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Anche per detto materiale si applica l'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le precisazioni ed i chiarimenti di seguito riportati.

I limi provenienti anche dalle attività di recupero o di lavorazione di rifiuti rimangono sottoposti alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti linee guida.

I limi temporaneamente utilizzati all'interno della medesima area estrattiva per l'esercizio dell'attività (es. piste, rinalzi al piede, viabilità interna,...) non sono soggetti alle disposizioni in materia di rifiuti, né alle presenti linee guida, purché il loro impiego sia previsto dal progetto di coltivazione.

2. Presupposti per l'utilizzo

- 2.1 I limi devono garantire, fin dalla fase di produzione, il rispetto dei requisiti di qualità ambientale specificati al punto 4.
- 2.2 L'utilizzo dei limi non deve richiedere la necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari, inclusa la miscelazione se ha come effetto la diluizione di inquinanti, per soddisfare i requisiti di qualità ambientale specificati al punto 4 ed i requisiti merceologici stabiliti dall'articolo 186, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 2.3 Non devono essere contenuti elementi estranei ai limi, quali, ad esempio, rifiuti o materiali derivanti da operazioni di demolizione.

3. Modalità di utilizzo

- 3.1 Reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripristini, bonifiche agrarie o altro utilizzo equivalente, anche in siti non degradati.
- 3.2 Processi industriali, in sostituzione dei materiali di cava.

4. Requisiti di qualità ambientale

Con riferimento alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – relativa alle concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alle specifiche destinazioni d'uso – deve essere dimostrato che il materiale sia compatibile con il sito di destinazione in riferimento alla destinazione d'uso del medesimo. In particolare l'utilizzo di limi come sottoprodotti è consentito esclusivamente nel rispetto dei seguenti criteri:

- 4.1. ai fini dell'utilizzo in processi industriali, i limi devono avere composizione compatibile con i valori di colonna A;
- 4.2. se la destinazione d'uso del sito ove è previsto l'impiego corrisponde a verde pubblico, verde privato ovvero a zona residenziale o agricola, è ammesso l'utilizzo di limi solo se gli stessi presentano caratteristiche compatibili con la colonna A;
- 4.3. se la destinazione d'uso del sito ove è previsto l'impiego corrisponde a zona commerciale o

- industriale, è ammesso l'utilizzo di limi con caratteristiche anche non compatibili con la colonna A purché, in ogni caso, nel rispetto dei valori della colonna B;
- 4.4 in deroga a quanto disposto nei punti 4.2 e 4.3, l'impiego di limi con presenza di elementi in concentrazioni superiori a quanto ivi previsto è ammissibile solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
- a) tale presenza sia dovuta a fenomeni naturali, riconosciuti ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale ovvero riconosciuti a livello locale dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
 - b) l'operazione di impiego sia effettuata all'interno di aree nelle quali la Giunta provinciale o l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente abbiano riconosciuto la presenza di fenomeni naturali analoghi, purché i valori dei parametri che eccedono i valori limite per la specifica destinazione d'uso non siano superiori ai valori di fondo naturale ivi riconosciuti nei limiti di variabilità di seguito specificati;
- 4.5 per la definizione del valore di fondo naturale del luogo di destino si ammette una variabilità massima del 20% dei valori analitici ivi riscontrati. È ammessa l'omogeneizzazione di limi con presenza di concentrazioni superiori alle CSC per diversi elementi purchè dovute a fenomeni di origine naturale, al fine di migliorare le caratteristiche ambientali finali dei limi da utilizzare nel sito di destino. La definizione del fondo naturale del luogo di destino dovrà basarsi sull'effettuazione di almeno 1 campione medio composito ogni 5.000 m² formato da almeno 5 incrementi puntuali provenienti da sondaggi spinti fino ad 1 m di profondità.

I limi che presentano concentrazioni superiori ai valori di colonna A devono rispettare i limiti previsti per il test di cessione di cui all'Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell'Amianto.

5. Deposito provvisorio

L'eventuale deposito in attesa di utilizzo dei limi presso il sito di produzione non può avere durata superiore ad un anno e deve essere distinguibile ed isolato rispetto agli altri materiali (es. rifiuti avviati ad operazioni di recupero e/o smaltimento, rifiuti gestiti secondo le procedure del D.Lgs. 117/2008, ...).

Le scadenze sopra indicate non si applicano ai limi trasferiti e/o depositati presso il sito di utilizzo, nel rispetto del provvedimento urbanistico-edilizio di autorizzazione alla realizzazione delle opere per le quali è previsto l'utilizzo degli stessi.

6. Adempimenti e documentazione

Ai fini dell'utilizzo dei limi deve essere **presentato al comune ove è situato l'impianto di produzione dei limi, ogni anno prima dell'inizio del primo conferimento**, il modello **Mod. A2** (allegato alle presenti linee guida) e relativi allegati. Per l'utilizzo in reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripristini, bonifiche agrarie, altro utilizzo equivalente o conferimento in impianti industriali diversi da quelli indicati nel modello A2, il modello A2 deve essere integrato con la **scheda integrativa Mod. A2-scheda** (allegato alle presenti linee guida), che deve essere presentato al comune di origine dei residui prima dell'inizio del conferimento cui si riferisce. Il comune di origine dei residui, qualora lo ritenga opportuno, trasmette la documentazione inerente il conferimento al comune di destinazione.

Il Mod. A2 ed il Mod. A2-scheda sono finalizzati ad evidenziare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti stabiliti ai punti precedenti.

Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei limi, dichiarate nel Mod. A2, devono essere verificate effettuando le *indagini analitiche* in riferimento al seguente set di parametri: Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Selenio, Zinco, Rame, Cromo totale, Mercurio, Idrocarburi C>12.

Quale documento di tracciabilità durante il trasporto si considera valido il Documento di Trasporto (DDT), che deve comunque essere sempre emesso, redatto e conservato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472. Tale documentazione deve essere conservata in originale presso la sede legale della ditta che ha prodotto i residui (ditta emittente), per il tempo previsto dal precitato decreto, comunque per un tempo non inferiore a 3 anni, e deve essere esibita agli organi di

controllo.

Le presenti linee guida devono essere rispettate anche qualora l'attività di produzione o di utilizzo dei limi avvenga solo parzialmente sul territorio della Provincia di Trento limitatamente agli adempimenti connessi con l'attività svolta sul territorio provinciale. Le attività di produzione o di utilizzo dei limi in territori diversi da quelli della Provincia di Trento sono soggette all'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed al rispetto della normativa eventualmente stabilita a livello locale.

7. Verifiche finali

- 7.1 Il produttore dei limi deve compilare e trasmettere **al comune ove è situato l'impianto di produzione dei limi** stessi la documentazione atta a dimostrare l'effettivo impiego del materiale (**Mod. C2-produttore** allegato alle presenti linee guida) **entro il 31 gennaio dell'anno successivo** a quello di produzione e utilizzo.
- 7.2 Al completamento degli interventi di utilizzo dei limi per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripristini, bonifiche agrarie o altro utilizzo equivalente, i soggetti che hanno la disponibilità del sito di utilizzo o i Direttori Lavori delle opere ivi previste devono **produrre al comune di destinazione del materiale utilizzato** la documentazione atta a dimostrare l'effettivo impiego dei materiali (**Mod. C2-utilizzatore** allegato alle presenti linee guida).
- 7.3 Il soggetto responsabile dell'impianto industriale in cui i limi sono utilizzati in sostituzione dei materiali di cava deve compilare e trasmettere **al comune dove è ubicato l'impianto** la documentazione atta a dimostrare l'effettivo impiego del materiale (**Mod. C2-impianto** allegato alle presenti linee guida) **entro il 31 gennaio dell'anno successivo** a quello di utilizzo.

8. Criteri di accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale

Ai fini della caratterizzazione del limo, è necessario l'effettuazione di un'analisi all'inizio dell'attività e, successivamente, ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

Le operazioni di campionamento devono essere effettuate con modalità conformi alla norma ISO 10381 con la redazione da parte del campionatore del verbale di campionamento e di custodia.

La preparazione dei campioni da depositare in laboratorio deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato 2 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paragrafo "Analisi chimica dei terreni".

Per la determinazione degli idrocarburi C>12 si fa riferimento al metodo definito nel documento finale del tavolo di lavoro APAT-ARPA/APPA, ISS, CNR-IRSA, ICRAM e CRA.

Mod. A2

**ELABORATO PROGETTUALE PER L'UTILIZZO DI LIMI PROVENIENTI
DALLA LAVORAZIONE DI MARMI E PIETRE E DI TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ Prov. (___) CAP _____

residente a _____ Prov. (___) CAP _____

via e n. civico _____

in qualità di _____ dell'azienda _____

DICHIARA

Impianto

Comune di _____ Località _____

Via _____ n. _____ p.f./p.ed. _____

- volumi di limi stimati da attività di lavorazione per l'anno _____ m³ _____

Sito di destinazione

- a) volume stimato destinato a recupero presso gli impianti industriali indicati nell'elenco allegato m³ _____
- b) volumi stimati destinati ad attività di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripristini, bonifiche agrarie o altro utilizzo equivalente m³ _____

In relazione alle attività di impiego specificate alla precedente lettera b) ad integrazione del presente modulo saranno successivamente fornite, prima di procedere ai singoli interventi, le specifiche schede integrative relative ai singoli siti di destinazione.

All'atto della produzione e prima dell'attività di utilizzo il materiale resterà in deposito provvisorio presso le aree di lavorazione per non più di un anno.

Le caratteristiche chimico-fisiche dei limi sono riportate nelle analisi allegate.

Modalità di trasporto:

I materiali, senza subire trasformazioni preliminari, saranno conferiti ai siti di destinazione e

accompagnati durante il trasporto da documento DDT (D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472) che ne attesti la tracciabilità.

Eventuali note:

Luogo e data	Firma del responsabile dell'impianto di produzione

Allegati:

- Analisi
- Elenco degli impianti industriali

Mod. A2-scheda

SCHEDA INTEGRATIVA DELL'ELABORATO PROGETTUALE PROT. _____ di data _____

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ Prov. (____) CAP _____

residente a _____ Prov. (____) CAP _____

via e n. civico _____

in qualità di _____ dell'azienda _____

DICHIARA

Sito di destinazione:

Comune di _____ località _____

via _____ n. _____ p.f./p.ed. _____

Proprietario o Società: _____

Eventuale autorizzazione dell'intervento: provvedimento prot. n. _____ di data _____

rilasciato da _____

• caratteristiche urbanistiche:

- area verde pubblico, privato e residenziale, agricola
- sito commerciale/industriale

• volume stimato destinato a utilizzo nello specifico sito: _____ m³

Modalità di utilizzo:

- reinterro
- riempimento
- rimodellazione
- rilevato
- ripristino ambientale
- bonifica
- impianto industriale¹
- altro utilizzo equivalente: _____

Modalità di trasporto:

I materiali senza subire trasformazioni preliminari, saranno conferiti ai siti di destinazione e accompagnati durante il trasporto da documento DDT (D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472) che ne attesti la tracciabilità.

Luogo e data	Firma del responsabile dell'impianto di produzione

¹ Qualora non sia già indicato nel modello A2.

Mod. C2-produttore

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO DI DI LIMI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DI
MARM E PIETRE E DI TERRE E ROCCE DA SCAVO**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ Prov. (__) CAP _____
residente a _____ Prov. (__) CAP _____
via e n. civico _____
in relazione all'impianto situato nel Comune di _____
in località _____
via _____ n. _____ p.f./p.ed. _____

DICHIARA

***consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445***

che dal 1 gennaio _____ al 31 dicembre _____ sono stati impiegati in impianti industriali _____ m³
di materiale. Nel dettaglio gli impianti ed i relativi quantitativi conferiti sono i seguenti:

Proprietà o Società	Comune	m ³

e che dal 1 gennaio _____ al 31 dicembre _____ sono stati impiegati per reinterri, riempimenti, rimodellazioni,
rilevati, ripristini, bonifiche agrarie o altro utilizzo equivalente _____ m³ di materiale. Nel dettaglio gli interventi ed i
relativi quantitativi conferiti sono i seguenti:

Comune	Località	Via	p.f./p.ed.	m ³

Luogo e data	Firma del responsabile dell'impianto di produzione

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _____
(indicare in stampatello il nome del dipendente);
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO DI DI LIMI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DI
MARMÌ E PIETRE E DI TERRE E ROCCE DA SCAVO¹**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ Prov. (__) CAP _____
residente a _____ Prov. (__) CAP _____
via e n. civico _____
in relazione all'opera realizzata nel Comune di _____
in località _____
via _____ n. _____ p.f./p.ed. _____

DICHIARA

***consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445***

che per la realizzazione di detta opera sono stati utilizzati _____ m³ di limi conferiti dall'impresa
_____, come risulta dai documenti di trasporto.

Luogo e data	Firma di chi ha la disponibilità del sito o del D.L.

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _____
(indicare in stampatello il nome del dipendente);
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

¹ da compilare da parte del soggetto che ha la disponibilità del sito di utilizzo o dal Direttore Lavori dell'opera ivi prevista.

Mod. C2-impianto

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO DI DI LIMI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DI MARMI E PIETRE E DI TERRE E ROCCE DA SCAVO ¹

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ Prov. (__) CAP _____
residente a _____ Prov. (__) CAP _____
via e n. civico _____
in relazione all'impianto situato nel Comune di _____
in località _____
via _____ n. _____ p.f./p.ed. _____

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

che dal 1 gennaio _____ al 31 dicembre _____ sono stati riutilizzati nell'impianto industriale __ m³ di limi. Nel dettaglio gli impianti di produzione con i relativi quantitativi conferiti sono i seguenti:

Proprietà o Società	Comune	m ³

Luogo e data	Firma di chi ha la disponibilità dell'impianto

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _____ (indicare in stampatello il nome del dipendente);
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

¹ da compilare da parte del soggetto responsabile dell'impianto industriale.